Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Mercoledì 5 aprile — Numero 80

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi alle ore 10 in udienza solenne il signor Augusto Zalevski, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Polonia.

***

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi alle ore 10,45 in udienza solenne Sua Eccellenza Shir Achmed Khan, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario dell'Afganistan.

Roma, 5 aprile 1922.

LEGGI E DECRETI

Il numero 382 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2303, portante provvedimenti economici a favore del personale direttivo ed insegnante dei Regi Istituti nautici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 383 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto in data 9 maggio 1920, n. 632, che indica il tempo utile per la cessazione del computo dell'ammontare dell'indennità di congedamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 389 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ministro dell'interno, per completare i quadri organici del personale di custodia delle carceri, è autorizzato ad assumere, in qualità di agenti ausiliari, pensionati, anche ammogliati, provenienti dai corpi armati dello Stato, che non abbiano sorpassato il 65° anno di età, e che risultino ancora idonei alle mansioni di agente di custodia e che abbiano prestato buon servizio nel corpo del quale facevano parte.

Questi agenti non contraggono vincolo di ferma, non possono aspirare a promozioni, e, dietro parere della Commissione centrale per il personale di custodia delle carceri, possono essere, in qualsiasi tempo dispensati dal servizio.

Agli agenti suddetti, per il tempo in cui prestano servizio, è concesso, in aggiunta della pensione, un assegno di lire cinque giornaliere nette, nonchè la indennità di caro viveri e tutte le altre competenze, di cui godono gli agenti di custodia, esclusi la paga, gli aumenti triennali per rafferma e i premi di ingaggio e di rafferma.

Quando sono dispensati dal servizio, non compete alcuno aumento della pensione di cui godono, ma hanno diritto ad una indennità di lire mille per ogni biennio intiero di servizio prestato in tale qualità, purchè il licenziamento non sia disposto per cattiva condotta.

Art. 2.

Gli agenti ausiliari provenienti dal corpo degli agenti di custodia delle carceri possono conservare a loro domanda, e qualora ne siano giudicati idonei dalla Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, le funzioni del grado che avevano raggiunto nel corpo, ovvero possono essere investiti dell funzioni di un grado inferiore, al quale siano ritenuti più adatti.

Quelli provenienti da altri corpi, nei quali avevano conseguito gradi di sottufficiali, possono ottenere, dopo un periodo di esperimento da eseguirsi in uno stabilimento carcerario o presso la scuola di preparazione dei sottocapi ed in seguito a parere favorevole della Commissione predetta, funzioni di grado non superiore a sottocapo.

Coloro ai quali vengono conferite funzioni di graduato o di guardia scelta sono considerati in organico in soprannumero.

L'assegno loro concesso, a norma del secondo comma dell'articolo precedente, potrà essere elevato fino a lire sette giornaliere nette, in base a norme da emanarsi col decreto di cui al successivo articolo 9.

Art. 3.

Gli agenti che, a norma dell'art. 4 della legge 20 febbraio 1919, n. 220, debbono essere dispensati dal servizio per aver raggiunti i 50 anni di età, possono, nei limiti fissati dai quadri organici, essere trattenuti con intiere competenze, fino al 65° anno di età, qualora ne facciano domanda, e, per la loro idoneità fisica e il buon servizio prestato, siano, a parere della Commissione centrale, ritenuti meritevoli di continuare a far parte del Corpo.

Gli agenti così trattenuti, rimangono in servizio senza vincolo di ferma e, dietro parere della Commissione

suddetta, possono essere in qualunque tempo, dispensati dal servizio.

Essi non possono aspirare a promozioni.

I graduati e le guardie scelte sono considerati in organico in soprannumero.

Gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia possono essere riassunti quali agenti ausiliari all'atto stesso del collocamento a riposo col trattamento di cui agli ultimi due commi dell'articolo 1.

Art. 4.

Alla spesa occorrente per l'esecuzione degli articoli precedenti si farà fronte colle economie dei fondi per paghe ed assegni al personale di custodia per posti non coperti.

Art. 5.

Coloro che sono ammessi nel corpo degli agenti di custodia delle carceri sono nominati guardie in esperimento, con la paga delle guardie.

Il periodo di esperimento ha la durata non minore di sei mesi e può essere prorogato di altri quattro mesi. Le guardie in esperimento contraggono la ferma triennale, ma allo scadere del semestre di esperimento e durante i quattro mesi di proroga possono chiedere di essere licenziati.

Art. 6.

Tutte le competenze ordinarie ed eventuali spettanti al personale di custodia delle carceri sono esenti da qualsiasi ritenuta.

Art. 7.

L'indennità di caro viveri di L. 60 mensili, di cui gli agenti celibi godono a norma del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, è sostituita da un'indennità giornaliera di L. 2.

Art. 8.

Le disposizioni dell'art. 29 del testo unico approvato con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, sono estese anche ai graduati ed agli agenti del corpo degli agenti di custodia delle carceri anche per gli impegni assunti anteriormente all'andata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Con decreto Reale saranno emanate le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio passivo del Ministero dell'interno le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 302. Regio decreto 16 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, l'Opera pia teologo Bronzino di Val della Torre (Torino), viene eretto in Ente morale con Amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico con una modificazione.

N. 385. Regio decreto 5 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Fondazione italiana Antonio Devoto di Chiavari viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

FONDO DELL'EMIGRAZIONE

Domanda di svincolo della cauzione versata, dalla Società di navigazione « Transoceanica » per ottenere la patente di vettore di emigranti.

On. Commissariato generale dell'emigrazione
ROMA.

La sottoscritta Società italiana di navigazione « Transoceanica », anonima, con sede in Napoli, in liquidazione, per ottenere, a suo tempo, la patente di vettore di emigrazione, costituì, presso codesto On. Commissariato, una cauzione composta di
L. 276.000 di capitale consolidato 5 0[0 e
L. 24.000 in contanti.

In seguito alla messa « in liquidazione » della scrivente, i piroscafi, dalla propria patente, vennero inscritti su quella della spettabile Navigazione generale italiana.

In dipendenza di ciò la scrivente prega codesto On. Commissariato di voler disporre per lo svincolo ed il rimborso della cauzione di cui sopra.

Occorrendo, la spettabile Navigazione generale italiana sarebbe pronta a rendersi garante per la « Transoceanica ».

Con osservanza.

Roma, 3 marzo 1922.

« Transoceanica »
Società ital. di navig. in liquidazione
Il liquidatore.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Vista la domanda con la quale la Società italiana di navigazione « Transoceanica » anonima con sede in Napoli, in liquidazione, chiede lo svincolo della cauzione di L. 300.000 (trecentomila), a suo tempo, versata per ottenere la patente di vettore di emigranti;

Visti i decreti Ministeriali in data 1° febbraio 1918 e 17 maggio 1918 coi quali veniva determinato l'ammontare della cauzione da

versarsi dalla predetta Società e le modalità del versamento da eseguirsi presso la Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvata con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visti gli articoli 47 e 53 del regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Considerato che la Società predetta, cedeva in noleggio con decorrenza dal 15 settembre 1921, i propri piroscafi alla « Navigazione generale italiana » che ne chiedeva ed otteneva la iscrizione sulla patente;

Considerato che dalla data predetta la Società « Transoceanica », in liquidazione, non é stata in grado di compiere ulteriori operazioni di emigrazione;

DETERMINA:

1. Dalla data del 15 settembre 1921, la Compagnia di navigazione « Transoceanica », in liquidazione, ha perduto la qualità di vettore di emigranti agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del testo unico della legge sulla emigrazione n. 2205 del 13 novembre 1919, per quanto si riferisce alla restituzione della cauzione di L. 300.000 versate, a suo tempo, per ottenere la patente di vettore.

2. Spirati i termini fissati dall'art. 18 del testo unico sopra citato e dagli articoli 47 e 53 del vigente regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, sarà provveduto nei modi e termini di legge e senza responsabilità del ministro degli esteri e del commissario generale dell'emigrazione alla restituzione della cauzione di cui sopra, a favore della Società di navigazione « Transoceanica » in liquidazione.

Salvo il caso di giudizi pendenti dei quali sia stato o venga dato in tempo avviso dagli interessati stessi che a tale fine, sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'articolo 86 del citato regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione.

3. La presente ordinanza, unitamente alla domanda della Società « Transoceanica », sarà pubblicata, per tutti gli effetti di legge, sulla *Gazzetta ufficiale*, sul Bollettino del Commissariato generale dell'emigrazione, nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati dell'emigrazione di Genova, Napoli, Palermo, Messina e Trieste.

Roma, 20 marzo 1922.

Il commissario generale dell'emigrazione
De Michelis.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 31 marzo 1922 in Treporti, provincia di Venezia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Disposizioni nel personale dipendente:

Telefoni dello Stato.

Con R. decreto del 29 dicembre 1921:

Ferrando Stefano, elettricista telefonico a L. 4466,67 + 333,33, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 1° ottobre 1921.

Con R. decreto del 22 gennaio 1922:

Sisti Maria, nata Rotondi, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 10 dicembre 1921.

Con R. decreto del 12 gennaio 1922:

Testera Francesca, ufficiale telefonica a L. 4100 + 600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 30 novembre 1921.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse

(3ª pubblicazione).

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni portate dagli articoli 29 e seguenti del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151 riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale,

SI RENDE NOTO

che fu denunziato lo smarrimento del certificato nominativo infradescritto rappresentante 2 cartelle del Credito comunale e provinciale e che contemporaneamente venne fatta domanda a questa Amministrazione onde, previe le prescritte formalità, sia rilasciato nuovo titolo in sostituzione di quello smarrito.

Si avverte che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, il suddetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e questa Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti provvederà all'emissione di un nuovo certificato.

NATURA delle cartelle	NUMERO d'iscrizione del certificato	DATA di emissione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	VALORE nominale complessivo	NUMERO d'iscrizione delle cartelle comprese nel certificato	VALORE delle cartelle comprese nel certificato
3.75 0/0 ordinario	465	6 novembre 1908	Vicava Angelo fu Francesco, domiciliato a Genova	2000 —	21190	1000
					21191	1000

Roma, 1 aprile 1922.

Il direttore generale: GALLI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 5, dal 30 gennaio al 5 febbraio 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Brescia	Brescia	—	2	—	1
»	Chiari	—	1	—	1
»	Verolanuova	—	1	—	1
Catenzaro	Monteleone di Cal.	1	—	1	—
Cosenza (a)	Castrovillari	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	1
»	Monza	—	1	—	2
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		1	12	1	12
Afta epizootica					
Alessandria		—	1	—	2
»	Alessandria	2	—	2	1
»	Asti	3	2	6	2
»	Casale Monferrato	4	2	6	4
»	Novi Ligure	—	1	—	1
»	Tortona	—	1	—	1
Aquila degli Abr	Aquila	7	1	7	3
»	Cittaducale	2	—	2	10
Arezzo	Arezzo	1	1	1	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	2	2	3
Avellino (a)	Sant'Angelo dei L.	—	3	1	—
Belluno	Belluno	—	4	—	13
»	Feltre	3	—	8	5
Benevento (a)	Benevento	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	45	10	149	47
»	Clusone	10	2	39	5
»	Treviglio	12	3	44	9
Bologna	Bologna	16	1	45	4
»	Imola	3	—	12	1
»	Vergato	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Brescia	Breno	15	1	93	9
»	Brescia	15	1	60	3
»	Chiari	7	—	35	1
»	Salò	11	2	49	4
»	Verolanuova	7	—	40	2
Catania	Caltagirone	1	—	9	—
Catanzaro	Cotrone	—	1	—	1
Como	Como	33	—	157	15
»	Lecco	40	—	202	—
»	Varese	8	—	23	—
Cremona (a)	Casalmaggiore	—	3	—	9
»	Crema	—	1	—	1
»	Cremona	—	5	—	7
Cuneo	Alba	3	1	11	3
»	Cuneo	5	1	21	3
»	Mondovì	1	—	3	—
Ferrara (a)	Cento	3	—	5	—
»	Comacchio	1	—	3	—
»	Ferrara	2	—	7	—
Firenze	Firenze	5	4	8	11
Forlì	Cesena	3	—	11	2
»	Forlì	4	—	22	—
»	Rimini	1	—	9	1
Genova	Genova	6	—	12	2
»	Spezia	2	—	2	—
Grosseto (a)	Grosseto	1	—	2	—
Livorno	Livorno	1	—	1	—
Lucca	Lucca	5	—	13	1
Ferrara	Mantova	18	6	48	27
Massa e Carr.	Massa	2	—	2	—
Messina	Messina	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	4	4	4	4
»	Gallarate	2	1	2	1
»	Lodi	9	6	13	9
»	Milano	10	6	11	7
»	Monza	1	3	1	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.				
Modena	Mirandola	4	—	16	1
»	Modena	8	1	13	1
»	Pavullo nel Frig.	2	—	3	—
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Novara	Biella	5	—	9	—
»	Novara	9	1	27	2
»	Pallanza	1	—	1	—
»	Varallo	—	2	—	2
»	Vercelli	5	3	5	8
Padova	Padova	6	3	12	6
Parma	Borgo S. Donnino	6	—	22	—
»	Parma	7	2	23	8
Pavia	Bobbio	—	1	—	1
»	Mortara	6	1	8	4
»	Pavia	13	2	20	2
»	Voghera	3	2	3	2
Perugia	Foligno	1	—	2	—
»	Orvieto	1	—	1	—
»	Perugia	2	—	3	6
Pesaro e Urbino	Pesaro	2	—	10	2
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	1	—	1
»	Piacenza	3	1	3	1
Pisa	Pisa	9	3	17	22
»	Volterra	1	—	1	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	3	4
»	San Remo	—	1	—	2
Ravenna	Faenza	1	1	5	1
»	Lugo	2	—	2	—
»	Ravenna	2	—	16	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	1	1	1	2
Reggio Emilia	Guastalla	2	—	16	2
»	Reggio Emilia	3	2	5	7
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Frosinone	2	1	2	1
»	Roma	2	2	7	5
»	Viterbo	2	2	2	3
Rovigo	Rovigo	3	—	4	—
Siena	Siena	8	1	17	11
Sondrio	Sondrio	6	2	32	8
Teramo (a)	Penne	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.				
Torino	Ivrea	3	—	4	—
»	Pinerolo	1	1	2	1
»	Susa	3	—	7	—
»	Torino	16	—	31	1
Venezia	Venezia	21	4	25	11
Verona	Verona	7	4	15	9
Vicenza	Vicenza	22	2	37	8
		533	126	1637	388
	Malattie infettive dei suini.				
Arezzo	Arezzo	3	—	71	4
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Campobasso	Larino	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	3	—	5	—
»	Cotrone	1	—	4	—
Como	Lecco	1	—	1	—
Firenze	Firenze	1	—	1	—
»	Pistoia	1	—	3	1
Grosseto (a)	Grosseto	1	—	2	—
Milano	Milano	—	1	—	1
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Pisa	Volterra	3	—	9	—
Porto Maurizio	San Remo	1	—	2	2
Potenza	Matera	3	—	3	—
»	Melfi	2	—	6	—
»	Potenza	2	—	2	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	2	—	14	—
Roma	Viterbo	3	—	3	—
Siena	Siena	3	—	7	—
Teramo (a)	Teramo	—	1	—	2
		31	4	134	12
	Morva.				
Avellino (a) (b)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Lecce	Gallipoli	—	1	—	1
Potenza	Lagonegro	—	1	—	1
		1	2	1	2
	Tubercolosi bovina				
Siena	Siena	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.				
Avellino (a)	Avellino	2	—	3	—
Bari delle Puglie	Bari	2	1	2	1
»	Barletta	1	—	1	—
Benevento (a)	Benevento	1	—	1	—
Caserta	Caserta	1	—	1	—
»	Nola	1	—	1	—
Catania	Acireale	2	—	3	—
Massa e Carrara	Castelnuovo di G.	1	—	1	1
Messina	Messina	1	—	2	—
Napoli	Casoria	2	1	7	2
»	Castellammare di S.	2	—	14	1
»	Napoli	5	—	8	4
Palermo (a)	Palermo	3	—	14	15
»	Termini Imerese	1	—	7	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	2	—
Reggio Calab.	Palmi	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
»	Salerno	1	—	2	—
Siracusa	Siracusa	1	—	5	6
Trapani (a)	Alcamo	—	1	—	1
		31	3	77	31
	Rabbia.				
Bari delle Pug. *(b)*	Altamura	1	—	1	—
Bologna	Bologna	—	1	—	2
Milano	Milano	1	—	1	—
Como	Varese	—	1	—	4
Palermo *(a)*	Palermo	1	—	6	—
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Siena (b)	Siena	—	1	—	2
		3	4	8	9
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Aquila degli Ab.	Avezzano	1	—	10	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		3	—	12	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rogna.				
Aquila degli Ab.	Aquila	2	—	3	—
»	Avezzano	2	1	21	17
»	Sulmona	1	—	26	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	1	—
Avellino (a)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Caltanissetta *(a)*	Caltanissetta	1	—	3	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Palermo (a)	Palermo	—	1	—	2
Perugia	Foligno	—	1	—	4
Potenza	Matera	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	3	1	5	3
»	Velletri	2	—	2	—
Trapani (a)	Alcamo	—	1	—	3
		17	5	66	29
	Vaiuolo ovino.				
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Bari	—	1	—	1
»	Barletta	2	1	6	2
Potenza	Melfi	4	—	9	—
		7	2	16	3
	Morbo coitale maligno.				
Milano	Milano	1	—	1	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		3	—	3	—
	Colera dei polli.				
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	3	2
Modena	Modena	—	1	—	1
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
Teramo (a)	Teramo	—	1	—	2
		4	2	6	5
	Barbone dei bufali.				
Roma	Frosinone	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	8	13	13
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Afta epizootica	49	659	2025
Malattie infettive dei suini	16	35	146
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	15	34	108
Rabbia	7	7	17
Rogna	11	22	95
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	3	12
Vaiuolo ovino	2	9	19
Morbo coitale maligno	3	3	3
Influenza del cavallo	—	—	—
Tubercolosi bovina	1	1	1
Colera dei polli	5	6	11
Barbone dei bufali	1	1	1
Peste aviaria	—	—	—
Aborto epizootico	—	—	—

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 16 al 22 gennaio 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Venezia Giulia	Capodistria	—	1		1
»	Pola	—	1	—	1
Venezia Trident.	Trento	—	1	—	1
		—	3	—	3
	Rogna.				
Venezia Giulia	Parenzo	2	—	2	—
Venezia Trident.	Borgo	2	—	61	13
»	Brunico	1	—	6	—
»	Primiero	1	1	1	1
		6	1	70	14
	Malattie infettive dei suini.				
Venezia Giulia	Gradisca	—	1	—	2
»	Parenzo	2	1	2	1
Venezia Trident.	Bolzano (città)	—	1	—	1
»	Bolzano	—	2	—	3
»	Borgo	3	—	6	—
»	Cles	4	4	20	14
»	Mezzolombardo	6	5	15	18
»	Rovereto	1	—	1	—
»	Tione	3	—	3	—
»	Trento	2	—	5	—
		21	14	52	39
	Afta epizootica.				
Venezia Giulia	Gorizia	4	2	8	2
»	Gradisca	—	3	—	3
»	Parenzo	1	—	1	—
»	Postumia	3	—	9	—
»	Sesana	5	—	14	—
»	Trieste	2	—	3	—
Venezia Trident.	Bolzano	1	—	1	—
»	Cavalese	1	—	1	—
»	Merano	1	—	2	—
»	Riva	4	—	23	2
»	Rovereto (città)	1	—	2	—
»	Rovereto	6	—	68	—
»	Silandro	7	1	54	3
»	Tione	4	—	4	5
»	Trento (città)	1	—	1	—
»	Trento	2	—	8	—
		43	6	199	15
	Rabbia				
Venezia Giulia	Pisino	1	—	1	—
Venezia Trident.	Borgo	2	—	9	—
»	Rovereto (città)	1	—	1	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
»	Trento	1	—	1	—
		6	—	13	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	3	3	3
Afta epizootica	16	49	214
Malattie infettive dei suini	10	35	91
Rabbia	5	6	13
Rogna	4	7	84
Vaiuolo ovino	—	—	—
Tubercolosi bovina	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente.*